



comunità montana
dell'oltrepò pavese

***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA «COMMISSIONE SISMICA IN
MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA
VIGILANZA IN ZONE SISMICHE», AI SENSI DELLA L.R.
33/2015 E SUCCESSIVE DELIBERE ATTUATIVE***

Approvato con delibera di Assemblea n. 11 del 27/04/2018

1

Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese *REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA «COMMISSIONE SISMICA IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE», AI SENSI DELLA L.R. 33/2015 E SUCCESSIVE DELIBERE ATTUATIVE*



Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. In attuazione della convezione approvata tra i comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello, Unione dei Comuni Lombardo del Tidone Pavese, Unione dei Comuni Lombarda Borghi e valli d'Oltrepò e la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, il presente regolamento detta disposizioni in ordine alla gestione in forma associata del supporto alle funzioni conferite ai comuni in materia sismica ai sensi della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche» e la deliberazione della giunta regionale 30 marzo 2016 - n. X/5001. In particolare detta disposizioni sulla composizione, nomina, attribuzioni e funzionamento della commissione sismica.

Art. 2 (Composizione)

1. La «Commissione sismica in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», di seguito per brevità «Commissione Sismica», è composta da 3 membri, aventi una particolare e qualificata esperienza in materia di strutture e progettazione in zone sismiche, geotecnica sismica, geologia sismica, progettazione, costruzione e collaudo di opere/strutture prefabbricate, ecc.
2. I componenti della Commissione Sismica vengono prioritariamente ricercati all'interno dei ruoli dell'Amministrazione, qualora però le professionalità non siano ivi rinvenibili, si provvede alla loro individuazione all'esterno della pubblica amministrazione, mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Nel caso si provveda all'individuazione dei membri della Commissione Sismica all'esterno della struttura pubblica, verranno selezionate 3 figure professionali, di cui 2 esperti in strutture e progettazione in zone sismiche, e 1 esperti in geotecnica sismica e geologia sismica. Partecipa alla Commissione Sismica, senza diritto di voto, il responsabile del servizio tecnico del comune in cui ricade la struttura oggetto di parere.
4. Ai lavori della Commissione Sismica partecipa un dipendente del settore tecnico con funzione di segretario, nominato dal responsabile competente.
5. Il Presidente della Commissione Sismica può disporre l'audizione di esperti, ricercatori e studiosi di specifica competenza.



Art. 3 (Nomina e designazione)

1. I componenti della Commissione Sismica devono avere una particolare e qualificata esperienza in materia di strutture e progettazione in zone sismiche, geotecnica sismica, geologia sismica, progettazione, costruzione e collaudo di opere/strutture prefabbricate, ecc.
2. I componenti della Commissione Sismica sono nominati dal responsabile del servizio tecnico della Comunità Montana, previa istruttoria con comparazione dei curricula presentati dai candidati a seguito di pubblicazione di apposito bando.
3. Tra i componenti nominati il Responsabile designa il Presidente e il Vice Presidente della Commissione Sismica.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione Sismica i soggetti, che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

Art. 4 (Durata)

1. La durata in carica della Commissione Sismica sarà di anni tre.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione Sismica si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 5 (Incompatibilità)

1. Non può essere nominato Commissario colui che è incaricato di redigere il PGT, sue varianti generali o varianti parziali.
2. I componenti della Commissione Sismica devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di progetti da essi elaborati o in cui siano comunque interessati.
3. La carica di componente della Commissione Sismica è incompatibile:
 - a) con la carica di consigliere comunale o dell'Unione o della Comunità Montana, ovvero di componente della Giunta comunale o Giunta dell'Unione o della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese;
 - b) con un rapporto di dipendenza, ovvero di consulenza, continuativa o temporanea, con i Comuni, con l'Unione o Comunità Montana o enti, aziende o società dagli stessi partecipate;
 - c) con la presenza di una sentenza passata in giudicato per reati in materia edilizia.

Art. 6 (Conflitto d'interessi)



1. I componenti della Commissione Sismica direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado o al coniuge di un membro della Commissione Sismica.

Art. 7 (Incompatibilità sopravvenuta)

1. I membri della Commissione Sismica decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità, di cui all'art. 5 – Incompatibilità, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Art. 8 (Assenze ingiustificate/ surroga dei commissari)

1. I Commissari decadono automaticamente, se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione Sismica. Il Responsabile del Servizio Tecnico della Comunità Montana provvederà alla nomina in sostituzione dei membri decaduti, attingendo alla graduatoria conseguente alla selezione pubblica di cui all'art. 3.
2. Il Presidente della Commissione Sismica, qualora riscontri comportamenti scorretti da parte dei Commissari e gravi carenze nelle istruttorie dei pareri rilasciati, ne dà immediata comunicazione al Dirigente, il quale, dopo attenta analisi dei fatti, può provvedere alla revoca dell'incarico e alla nomina di un nuovo Commissario, utilizzando l'elenco proveniente dal Bando di cui all'art. 3 comma 2.

Art. 9- (Attribuzioni della Commissione Sismica)

1. L'attività della Commissione Sismica è quella di supportare i Comuni ed in particolare l'Autorità Competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, come individuata ai sensi della L.R. 33/2015, nello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa regionale in materia sismica, come delegate da Regione Lombardia ai Comuni.
2. La Commissione Sismica supporta l'ufficio nell'esame dei contenuti della documentazione presentata, a valle della verifica della completezza, coerenza e regolarità della documentazione svolta dal personale dell'ufficio, con particolare riferimento alla:
 - 2.1 completezza dei contenuti della documentazione presentata;



- 2.2 adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano;
- 2.3 congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni.
3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione Sismica si svolge mediante espressione di pareri su materie attinenti l'incarico anche ai fini del rilascio della certificazione obbligatoria per i casi di sopraelevazione.
4. La Commissione Sismica può essere coinvolta dal responsabile del Settore Tecnico nella fase di controllo a campione per i sopralluoghi di competenza, qualora ravvisi la necessità di un supporto degli esperti, al fine di valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato, autorizzato o certificato.
5. La Commissione Sismica, o un suo componente, potrà inoltre essere chiamata dal responsabile del Settore Tecnico ad esprimere un parere nei casi, in cui si verificano calamità naturali, incendi, ecc.

Art. 10 (Controlli)

1. I controlli di cui all'art.10 della L.R. 33/2015 riguardano le opere e le costruzioni, i cui progetti sono stati depositati o soggetti a certificazione per gli interventi di sopraelevazione.
2. L'Autorità Competente effettua i controlli a campione di competenza, anche servendosi della Commissione Sismica.
3. La Commissione Sismica unitamente ad un funzionario del Comune, effettuerà i suddetti controlli, mediante verifica documentale con un sopralluogo in cantiere, al fine di valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato, autorizzato o certificato.
4. I controlli si svolgeranno secondo le modalità contenute nella d.g.r. 30/03/2016, n. 5001.

Art. 11 –(Casi di esclusione del parere)

1. Il parere della Commissione Sismica non è richiesto nei casi di pratiche, che non necessitino di Autorizzazione Sismica di competenza comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della LR 33/2015.
2. Il parere della Commissione Sismica non è richiesto nei casi, in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'attenzione della Commissione stessa.



Art. 12- (Modalità di valutazione della Commissione Sismica)

1. Il supporto da parte della Commissione Sismica riguarda la valutazione degli aspetti strutturali del progetto, anche in riferimento all'adeguatezza e completezza dei contenuti progettuali, alla corrispondenza tra indagini conoscitive e parametri progettuali, alla congruità tra elaborati architettonici, strutturali, geologici e geotecnici e alla rispondenza alle norme tecniche, e può contenere proposte di prescrizioni o integrazioni al progetto presentato.

Art. 13 – (Ordine del giorno e convocazione)

1. I progetti vengono inseriti nell'ordine del giorno e sottoposti all'esame della Commissione Sismica secondo il loro ordine cronologico di presentazione o di loro integrazioni al protocollo dell'ente.
2. La Commissione Sismica è convocata dal segretario della stessa, previa consultazione con il Presidente, inviando a tutti i componenti l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della seduta, che si svolgerà, in maniera congiunta, presso la sede della Comunità Montana.
3. Dalla data del ricevimento dell'avviso a quello della seduta, i componenti potranno esaminare i progetti inseriti all'ordine del giorno, conservati presso gli uffici.

Art. 14 (Validità delle sedute e delle decisioni della Commissione Sismica)

1. La Commissione in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti almeno due dei componenti della Commissione stessa. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti della Commissione nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra adunanza di seconda convocazione.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, la Commissione è validamente costituita qualora sia presente la maggioranza dei componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
3. Un dipendente dell'Ufficio Tecnico ricoprirà l'incarico di segretario; allo stesso funzionario incombe l'onere della stesura del verbale della seduta.
4. Il Presidente potrà ammettere l'audizione del progettista e del proprietario/conducente del bene oggetto di parere.
5. La Commissione, qualora lo ritenga utile, potrà richiedere di eseguire sopralluoghi.
6. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, quello del Vice Presidente.



Art. 15 (Pubblicità delle sedute)

1. Le riunioni della Commissione Sismica non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere solo il progettista ed il richiedente limitatamente all'illustrazione del progetto, non alle successive fasi di esame ed espressione del parere.
2. Il Presidente della Commissione Sismica può disporre l'audizione di esperti, ricercatori e studiosi di specifica competenza, come indicato all'art. 2, comma 6.

Art. 16 (Verbalizzazione)

1. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del servizio tecnico Comunità Montana senza diritto di voto.
2. Il segretario della Commissione Sismica provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta e archiviazione; i verbali delle adunanze devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.
3. Le valutazioni dei Commissari devono essere richiamate per esteso nei verbali di seduta, allegando il parere di cui all'art. 10.

Art.17 (Compensi)

1. L'incarico di componente della Commissione Sismica, dà diritto a compenso erogato dalla Comunità Montana nella misura determinata dalla Giunta Esecutiva di Comunità Montana che determinerà anche l'importo delle spese generali di istruttoria.
Il compenso spettante alla commissione e l'importo delle spese generali sarà rifuso a Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese a cura dei Comuni nei cui territori ricadono le strutture oggetto di parere.

Art.18 (Norma Finale)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche» e della deliberazione della giunta regionale 30 marzo 2016 - n. X/5001 e le loro integrazioni e modificazioni.